

PARTE IV - CREDITO, ASSICURAZIONI

Capo I: Usi bancari

Art. 1: Usi bancari - Rinvio

Si fa rinvio all'appendice 1/a della presente Raccolta Usi.

Art. 2: Carte di credito - Rinvio

Si fa rinvio all'appendice 2/b della presente Raccolta Usi.

Art. 3: Credito al consumo – Rinvio

Si fa rinvio all'appendice 1/c della presente Raccolta Usi.

Art. 4: Leasing – Rinvio

Si fa rinvio all'appendice 2/d della presente Raccolta Usi.

Art. 5: Leasing – Rinvio

Si fa rinvio all'appendice 1/e della presente Raccolta Usi.

Capo II: Assicurazioni

Sezione Unica: Agenti di assicurazioni

Art. 1: Polizze in coassicurazione

In caso di coassicurazione, l'Agente della compagnia delegataria ha diritto ad una aliquota provvigionale delle quote di premio cedute alle Compagnie coassicuratrici, secondo le percentuali stabilite negli accordi di categoria per la Provincia di Brescia.

Se le agenzie non hanno sede nell'ambito dello stesso accordo, si fa riferimento alle percentuali di provvigioni vigenti nella sede dell'Agente della Compagnia delegataria, prescindendosi dalla residenza dell'assicurato.

Art. 2: Termine di versamento delle quote di premio alle coassicuratrici

L'Agenzia rappresentante la Compagnia delegataria invia alle coassicuratrici le quote di premio, entro il giorno 10 del mese successivo all'incasso.

I titoli non incassati vanno resi alle medesime non oltre il secondo mese successivo a quello di scadenza, salvo il caso in cui il titolo sia stato passato all'Ufficio Legale della Direzione per il recupero forzato del credito, con comunicazione alle coassicuratrici.

Art. 3: Periodo di chiusura estiva delle agenzie

Nel mese di agosto le agenzie di assicurazione osservano la chiusura estiva di due settimane nelle giornate antecedenti e successive alle festività di Ferragosto con facoltà di operare con orario ridotto nei rimanenti giorni.

Art. 4: Indennità di fine gestione subagenti

In caso di scioglimento del contratto di subagenzia verrà corrisposta al subagente, una volta adempiuti gli obblighi di riconsegna, una indennità pari al 2,5% dell'ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto.

Art. 5: Rimborsi spese per servizi resi alla clientela

E' in facoltà alle agenzie di assicurazione richiedere alla clientela rimborsi relativi a servizi resi non rientranti nella consueta attività il cui corrispettivo dev'essere reso noto alla

clientela mediante affissione di apposita tabella.

E' a carico delle Agenzie di assicurazione l'assolvimento di tutti gli oneri fiscali e tributari.

Art. 6: Accredito in conto e relativa copertura "salvo buon fine"

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri effetti similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine.

Conseguentemente la disponibilità delle somme e la relativa efficacia delle coperture assicurative è subordinata al buon fine dell'accredito stesso.